



Dr. Armando Santus
NOTAIO

Via Divisione Julia, 7
24121 BERGAMO
Tel. 035-241113 / Fax 035-238462

Repertorio numero 71408

Raccolta numero 33789

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE ETS

REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 4 (quattro) ottobre 2024 (duemilaventiquattro).

Nel mio studio in Via Divisione Julia n.7.

Con me ARMANDO SANTUS, Notaio in Bergamo, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bergamo, alla presenza di Tironi Eliana, nata a Bergamo il 28 settembre 1974, residente ad Almenno San Salvatore (BG), via Val d'Imagna n.3, Capelli Giulia, nata a Bergamo il 30 maggio 1992, residente ad Almenno San Bartolomeo (BG), via Cesare della Mussia n.42, testi richieste, note ed idonee ai sensi di legge come mi confermano, sono presenti i signori

Nusiner Paolo, nato a Bergamo il 13 giugno 1963, codice fiscale NSN PLA 63H13 A794Z e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente subito detto, che interviene in nome e per conto dell'Ente

"Università Cattolica del Sacro Cuore"

con sede legale in Milano, Largo Fra' Agostino Gemelli n.1, codice fiscale e Partita IVA 02133120150, iscritta nel REA della C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi al n.MI-841916, nella sua qualità di Direttore Generale e, come tale, legale rappresentante, munito dei necessari poteri ai fini del presente in forza di delibera del consiglio di amministrazione in data 26 settembre 2024;

Pallavicini Giancarlo, nato a Desio (MB) il 12 febbraio 1931, codice fiscale PLL GCR 31B12 D286N e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente subito detto, che interviene in nome e per conto dell'Ente

"FONDAZIONE GIANCARLO PALLAVICINI ENTE FILANTROPICO E.T.S."

con sede legale in Desio (MB), via Fratelli Cervi n.51, codice fiscale 91138880157, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in data 20 settembre 2024, Sezione Enti Filantropici, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione legale rappresentante, munito dei necessari poteri ai fini del presente in forza di delibera del consiglio di amministrazione del 21 settembre 2024;

Gomarasca Valter, nato a Monza il 12 maggio 1959, codice fiscale GMR VTR 59E12 F704Z e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente subito detto, che interviene in nome e per conto dell'Ente

"POLIAMBULANZA CHARITATIS OPERA ONLUS"

con sede legale in Brescia, via Bissolati n.57, codice fiscale 98150900177, iscritta nell'Anagrafe Unica delle Onlus, nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo, munito dei necessari poteri ai fini del presente in forza di delibera del consiglio direttivo del 30 settembre 2024;

Comincioli Giacomo, nato a Villanuova sul Clisi (BS) il 21 dicembre 1947, codice fiscale CMN GCM 47T21 L995Q e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente subito detto, che in-

Registrato
Agenzia delle Entrate
Ufficio Bergamo
il 11 ottobre 2024
al n. 44203
Serie 1T
Euro 245,00

terviene in nome e per conto dell'Ente

"Associazione S.F.E.R.A. Gennaro Franceschetti - Onlus"

con sede legale in Brescia, via Bollani n.20, codice fiscale 98160060178, iscritta nell'Anagrafe Unica delle Onlus, nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo e, come tale, legale rappresentante, munito dei necessari poteri ai fini del presente in forza di delibera del consiglio direttivo in data 30 settembre 2024.

Enti di diritto italiano e cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale dichiarano di costituire, come costituiscono, una fondazione denominata:

"FONDAZIONE SFERA ETS"

La sede è fissata in Brescia, via Bollani n.20.

Università Cattolica del Sacro Cuore, FONDAZIONE GIANCARLO PALLAVICINI ENTE FILANTROPICO E.T.S., POLIAMBULANZA CHARITATIS OPERA ONLUS e Associazione S.F.E.R.A. Gennaro Franceschetti - Onlus assumono la qualifica di Fondatori, ai sensi dell'art.9 dello statuto, con tutti i diritti, le facoltà e le prerogative di cui allo statuto oltre allegato.

1) La Fondazione sarà retta, oltre che dalle norme di legge in materia, anche da quelle dello statuto composto da n.24 (ventiquattro) articoli che, previa lettura datane da me Notaio ai comparenti, alla presenza delle parti, e previa approvazione e vidimazione da parte dello stesso, delle parti e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la **lettera "A"** quale parte integrante e sostanziale.

2) Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2024.

3) La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed opera nel settore educativo a sostegno della formazione integrale della persona umana e della fraterna convivenza sulla terra, persegue la propria finalità in ambito nazionale ed internazionale. Tra le attività della Fondazione rientra anche la beneficenza, sia diretta che indiretta. Nella sua attività si ispira al Magistero sociale della Chiesa, alla Dichiarazione Universale dei diritti umani (1948) e alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989) dell'ONU.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità intende svolgere, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, quanto indicato alle seguenti lettere:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,

n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione internazionale allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il tutto come meglio indicato all'art.3 dello statuto qui allegato.

Nell'ambito delle suddette finalità, la Fondazione si propone nello specifico di svolgere le attività previste all'art.4 dello statuto qui allegato.

4) Per costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i Fondatori mettono a disposizione della stessa Fondazione la necessaria liquidità pari ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00) nelle seguenti misure:

. Università Cattolica del Sacro Cuore

Euro 10.000,00,

. FONDAZIONE GIANCARLO PALLAVICINI ENTE FILANTROPICO E.T.S.

Euro 10.000,00,

. POLIAMBULANZA CHARITATIS OPERA ONLUS

Euro 10.000,00,

. Associazione S.F.E.R.A. Gennaro Franceschetti - Onlus

Euro 10.000,00.

I Fondatori si obbligano ad accreditare su apposito conto corrente, da aprire a nome della Fondazione, il complessivo importo suindicato nel più breve tempo possibile.

5) I Fondatori, a norma dell'art.15.1 dello statuto, fissano in 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

A comporre il Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 15.1 e 24.1 dello statuto, qui allegato sotto la lettera "A", per i primi tre esercizi e così fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2026, vengono ora nominati 6 (sei) membri del Consiglio di Amministrazione e precisamente:

*** su designazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore:**

Simeone Domenico, nato a Martina Franca (TA) il 27 febbraio 1963, codice fiscale SMN DNC 63B27 E986Y e domiciliato per l'incarico in Brescia, via Bollani n.20;

*** su designazione di FONDAZIONE GIANCARLO PALLAVICINI ENTE FILANTROPICO E.T.S.:**

Pallavicini Maria Consuelo Rita, nata a Milano il 22 maggio 1958, codice fiscale PLL MCN 58E62 F205I e domiciliata per l'incarico in Brescia, via Bollani n.20;

*** su designazione di POLIAMBULANZA CHARITATIS OPERA ONLUS:**

Valerio Marcellino, nato a Tione di Trento (TN) il 3 febbraio 1977, codice fiscale VLR MCL 77B03 L174L, domiciliato in Brescia, via Bollani n.20;

*** su designazione di Associazione S.F.E.R.A. - Gennaro Franceschetti Onlus:**

- **Tomasoni Nicola**, nato a Clusone (BG) l'11 agosto 1989, codice fiscale TMS NCL 89M11 C800G e domiciliato per l'incarico in Brescia, via Bollani n.20;

- **S.Ecc.za Mons. Zani Angelo Vincenzo**, nato a Pralboino (BS) il 24 marzo 1950, codice fiscale ZNA NLV 50C24 G977Z e domiciliato per l'incarico in Brescia, via Bollani n.20;

*** su designazione della Diocesi di Brescia:**

Salvatore Mauro, nato a Milano il 12 agosto 1955, codice fiscale SLV MRA 55M12 F2050 e domiciliato per l'incarico in Brescia, via Bollani n.20;

tutti cittadini italiani.

Il settimo membro del Consiglio di Amministrazione verrà nominato successivamente su designazione dell'Assemblea di Partecipazione a norma degli articoli 15.1 e 24.1 dello statuto, qui allegato sotto la lettera "A".

I nominati membri del Consiglio di Amministrazione, preavvertiti della loro nomina, hanno già significato la loro disponibilità e accettazione, come mi dichiarano gli intervenuti.

In deroga all'art.16 dello statuto, fra essi il signor S.Ecc.za Mons. Zani Angelo Vincenzo è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Fondazione e il signor Simeone Domenico Vicepresidente.

Fondazione.

6) A norma degli artt.18.1 e 24.1 dello statuto statuto qui allegato, per i primi tre anni e così fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2026, i Fondatori no-

minano un

Organo di Controllo Monocratico

nella persona del signor

Martinelli Angelo, nato a Sarnico (BG) il 12 agosto 1975, codice fiscale MRT NGL 75M12 I437P e domiciliato a Bergamo, Piazzale Della Repubblica n.2, Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n.149851 per Decreto Ministeriale 3 marzo 2008 pubblicato su G.U. del 28 marzo 2008 n.25. Anche il componente dell'Organo di Controllo, preavvertito della possibile nomina, ha già significato la disponibilità per l'accettazione, come mi dichiarano gli intervenuti.

7) Imposte e spese del presente atto sono assunte dai Fondatori.

Si richiamo e si richiedono, occorrendo, tutte le agevolazioni fiscali conseguibili.

8) Il nominato Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e dei consiglieri, tutti in via tra loro disgiunta, è facoltizzato a presentare alla competente Autorità domande o istanze volte all'iscrizione della Fondazione nel RUNTS, con contestuale ottenimento della personalità giuridica, per il perfezionamento in ogni competente sede e ufficio della pratica di adozione da parte della Fondazione della qualifica di ETS a norma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, incluso il potere di apportare al presente atto e allo statuto qui allegato le modifiche, integrazioni e soppressioni che venissero eventualmente richieste dall'Autorità adita o che risultassero comunque necessarie od opportune.

Delegato il Notaio rogante a compiere ogni atto, pratica o formalità per il perfezionamento del presente atto, in particolare (i) per la presentazione di domande e documentazioni alle competenti Autorità, (ii) per richiedere l'iscrizione presso il RUNTS con tutte le facoltà necessarie, (iii) per richiedere la personalità giuridica, (iv) per presentare tutta la documentazione richiesta (inclusa quella contabile, patrimoniale e finanziaria) e fornire tutti i dati/elementi necessari per implementare la domanda di iscrizione.

Il nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, tutti in via tra loro disgiunta, sono autorizzati e delegati a fare tutto quanto risulterà necessario per la costituzione della Fondazione, inclusa l'apertura di rapporti bancari e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria.

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su undici pagine di tre fogli è stato letto, con lo statuto qui allegato sotto la lettera "A", da me Notaio ai signori qui intervenuti, alla presenza delle testi, signori che da me interpellati lo approvano e lo sottoscrivono con le testi e con me Notaio alle ore sedici e quaranta minuti.

firmato: Nusiner Paolo

firmato: Pallavicini Giancarlo

firmato: Gomarasca Valter
firmato: Comincioli Giacomo
firmato: Tironi Eliana - teste
firmato: Capelli Giulia - teste
firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)

Allegato "A" al n. 71408/33789 Repertorio

Statuto della "Fondazione Sfera"

ART. 1 - DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 È costituita nella forma di Fondazione dotata di personalità giuridica ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice civili" la **FONDAZIONE SFERA ETS**".

La denominazione è acronimo di «Sviluppo, Fraternità, Educazione, Responsabilità, Accoglienza».

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore altresì risponde allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017). La Fondazione è dedicata alla memoria di Mons. Gennaro Franceschetti, presbitero del clero bresciano e successivamente arcivescovo di Fermo, espressione di una tradizione ecclesiale, sociale e culturale che ha segnato generazioni di uomini e donne, educate a testimoniare i valori cristiani non solo nella vita personale ma anche in quella pubblica e civile.

1.3 L'acronimo ETS dovrà essere riportato in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque atto, corrispondenza e comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico. Da tale momento la normativa di riferimento, in relazione alla gestione ed al funzionamento della Fondazione, sarà quella dettata dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 2 - SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Brescia.

2.2 Con delibera del Consiglio di amministrazione possono essere istituite eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici sul territorio regionale o nazionale al fine di svolgere in via accessoria e strumentale, nel pieno rispetto della *mission* fondativa, anche attività di promozione, di sviluppo e di incremento di una rete di relazioni non solo nel territorio domestico.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui al punto 3.2. Opera nel settore educativo a sostegno della formazione integrale della persona umana e della fraterna convivenza sulla terra, persegue la propria finalità in ambito nazionale ed internazionale. Tra le attività della Fondazione rientra anche la beneficenza, sia diretta che indiretta. Nella sua attività si ispira al Magistero sociale della Chiesa, alla Dichiarazione Universale dei diritti umani (1948) e alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989) dell'ONU.

3.2 Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità intende svolgere, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, quanto indicato alle se-

guenti lettere:

- b) interventi e prestazioni sanitarie;**
- c) prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione,** istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione** universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica** di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione** di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica,** finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione internazionale** allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza,** cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità,** della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela** dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione, si pone come punto d'incontro e luogo di collaborazione e dialogo tra soggetti, enti ed istituzioni religiose, civili e di volontariato, caratterizzati da competenze specifiche proprie ed aventi come finalità l'aiuto e la promozione di persone e paesi in via di sviluppo, costruendo partenariati tra enti omologhi e promuovendo l'accompagnamento formativo, religioso e culturale di coloro che collaborano all'elaborazione e alla realizzazione dei progetti di sviluppo.

3.3 La Fondazione, per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità, nonché per attuare il suo scopo, potrà:

- partecipare a società, associazioni, ETS, imprese sociali, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Ente e nei limiti delle normative in vigore, altresì, ove lo ritenga opportuno, favorire e/o concorrere anche alla costituzione dei già menzionati organismi;
- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa, nei limiti di legge, la raccolta fondi e/o i contributi;
- avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca anche mediante appositi accordi e convenzioni;
- aderire alle Organizzazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali che perseguano analoghe finalità;
- predisporre, attraverso i propri Organi Sociali, programmi annuali e pluriennali;
- attivare azioni di formazione e di aggiornamento per ogni operatore che partecipa allo sviluppo della Fondazione;
- costituire e/o promuovere strutture, curandone l'organizzazione e la gestione, anche con propri assetti ed autonomi organigrammi, operando in proprio ovvero con altre realtà, pubbliche, private e civili;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, la concessione di contributi o di altre forme di intervento;
- stipulare atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni Pubblici e/o speciali convenzioni, di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei Pubblici Registri, con Enti sia Pubblici che Privati;
- promuovere intese con Istituzioni che operano in ambito sociale, socio assistenziale, scientifico, culturale e educativo anche organizzando incontri e convegni;
- dar corso ad ogni iniziativa necessaria o utile al perseguimento dei fini statutari ivi compresa la consulenza;
- ologere progetti direttamente connessi alle attività di cui sopra, comprese quelle accessorie per natura a quelle istituzionali.

3.4 Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Fondazione potrà svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, di partecipazione e di altro genere, ritenute necessarie od opportune.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 - DURATA

5.1 La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 6 - PATRIMONIO

6.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dalla sottoscrizione e dal versamento del fondo di dotazione da parte dei membri Fondatori, pari ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00);

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito da tutti gli introiti che pervengono alla Fondazione e non sono espressamente destinati al Fondo di dotazione, compresi quelli di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi derivanti dalle attività promosse dalla fondazione;

- da ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse, strumentali o diverse, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni o decreti attuativi promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti testamentari;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti o da terzi;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

6.3 Ogni donazione, contributo, eredità e legato ricevuto ovvero investimenti con valore superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Indipendentemente dall'entità della donazione, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberarne l'accettazione ogniqualvolta essa sia gravata da o-

neri o da modalità di adempimento.

6.4 Quando risulti che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art.22 del D.Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, deve senza indugio deliberarne la ricostituzione oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio di esercizio, accompagnandolo con apposita relazione di missione, con le modalità previste dall'art.13 D.Lgs. 117/2017; il bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea di Partecipazione entro il mese di aprile. Solo qualora particolari esigenze della Fondazione lo esigano il bilancio potrà essere approvato dall'Assemblea di Partecipazione in via straordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nei casi previsti dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017 il Consiglio deve inoltre redigere il bilancio sociale e sottoporlo all'Assemblea di Partecipazione per l'approvazione, altresì depositarlo ai sensi di legge.

7.3 Il Consiglio provvede a redigere il bilancio preventivo dell'anno successivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea di Partecipazione entro il mese di novembre.

7.4 Ai sensi di quanto disposto dall'art.8 del D.Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Fondatori, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale o di quelle diverse.

ART. 8 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

8.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

8.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà

essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 9 - FONDATORI

9.1 Sono Fondatori i seguenti membri:

- **Università Cattolica del Sacro Cuore**, con sede legale in Milano, Largo Fra' Agostino Gemelli n.1;
- **FONDAZIONE GIANCARLO PALLAVICINI ENTE FILANTROPICO E.T.S.**", con sede legale in Desio (MB), via Fratelli Cervi n.51;
- **POLIAMBULANZA CHARITATIS OPERA ONLUS**, con sede legale in Brescia, via Bissolati n.57;
- **"Associazione S.F.E.R.A. Gennaro Franceschetti - Onlus"**, con sede legale in Brescia, via Bollani n.20.

ART. 10 - PARTECIPANTI

10.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del fondo di dotazione e di gestione della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

10.2 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta al medesimo Consiglio. La deliberazione entro 30 giorni è comunicata all'interessato.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

ART. 11 - DECADENZA E RECESSO

11.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Fondatori e i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

11.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;

mentre, nel caso di persone fisiche la decadenza può aver luogo esclusivamente in caso di morte, di condanne penali passate in giudicato ovvero nel caso in cui il soggetto sia destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.

11.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

11.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 12 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

12.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario Generale (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo.

12.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Segretario Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 13 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

13.1 L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai membri Fondatori e Partecipanti di cui al precedente art. 8 e si riunisce almeno due volte l'anno.

13.2 L'Assemblea di Partecipazione ordinaria:

- nomina un componente del Consiglio di Amministrazione;
- nomina l'organo di controllo e il revisore legale dei Conti nei modi previsti al seguente art.18;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;
- approva il bilancio di esercizio e i relativi documenti illustrativi, altresì il bilancio preventivo;
- approva il bilancio sociale nei casi previsti dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017.

13.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata, presso la Sede della Fondazione od anche altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale e italiano, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa, quando lo ritiene necessario e opportuno, o anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (pec, raccomandata o mail), da spedirsi almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita anche senza preventiva convocazione quando siano presenti, di persona o per delega, tutti gli aventi diritto e gli stessi si dichiarino sufficientemente informati circa gli argomenti posti all'ordine del giorno.

13.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattr'ore di distanza dalla prima.

13.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. L'Assemblea di Partecipazione, su proposta del Presidente, può nominare un Segretario anche se non facente parte dell'Assemblea. È necessario che il Presidente e il Segretario siano presenti nello stesso luogo.

13.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto a cura del Segretario apposito verbale. Tale verbale è sot-

toscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario previa approvazione da parte della maggioranza dei presenti nella riunione immediatamente successiva.

13.7 Le riunioni dell'Assemblea di Partecipazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione di cui si darà atto nei relativi verbali a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei membri partecipanti alla riunione, fermo restando che il Presidente e il Segretario devono essere fisicamente presenti nello stesso luogo.

13.8 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni dettate al comma 6 dell'articolo 24 e comma 3 dell'articolo 25 di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 14 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

14.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Membri.

14.2 In seconda convocazione l'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

14.3 È espressamente prevista, in relazione ai precedenti punti 14.1 e 14.2, la presenza per delega con un limite massimo di tre deleghe per membro.

14.4 Ogni Membro ha un voto e le deliberazioni, in prima e seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la delibera si considera respinta.

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- un membro designato dalla FONDAZIONE GIANCARLO PALLAVICINI ENTE FILANTROPICO E.T.S.;
- un membro designato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- un membro designato dalla POLIAMBULANZA CHARITATIS OPERA ONLUS;
- due membri designati dall'Associazione S.F.E.R.A. Gennaro Franceschetti - Onlus;
- un membro designato dalla Diocesi di Brescia;
- un membro designato dall'Assemblea di Partecipazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono rispettare i requisiti previsti dall'art. 2382 del c.c. in base a quanto

disposto dall'art.26, comma 8 del D.Lgs. 117/2017.

15.2 Il consigliere nominato deve accettare per iscritto la carica conferita entro 30 giorni pena la decadenza dall'incarico.

15.3 Salvo dimissioni, morte o revoca i Consiglieri essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

15.4 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso di specie dovrà essere nominato da chi lo ha designato in relazione al precedente art.15.1 e rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione come previsto al precedente art.15.3.

15.5 Ogni membro può essere revocato e sostituito da chi lo ha nominato e rimarrà in carica nelle modalità previste all'art.15.4.

15.6 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà secondo le disposizioni previste all'artt. 15.1 e 15.4.

15.7 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

15.8 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi, fermo restando quanto stabilito al precedente art.6.3;
- predispone il bilancio di esercizio e i relativi documenti illustrativi, altresì il bilancio preventivo;
- predispone il bilancio sociale nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- elegge fra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina,ove opportuno, il Segretario Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- delibera l'ammissione dei partecipanti;
- verifica quanto riportato al precedente art.11;
- nomina il Comitato Scientifico e il suo Presidente.

15.9 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

15.10 Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Fondazione o anche altrove purché nell'ambito del territorio nazionale italiano con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (pec, raccomandata o mail), da spedirsi a ogni consigliere 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza, da parte del Presidente quando lo

ritiene opportuno e necessario o quando la convocazione sia richiesta da almeno tre dei suoi membri. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'indicazione delle materie poste all'ordine del giorno. In mancanza delle suddette formalità il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito qualora siano presenti tutti i Consiglieri e almeno un componente dell'organo di controllo.

15.11 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può nominare un Segretario anche se non facente parte dell'organo amministrativo. È necessario che il Presidente e il Segretario siano presenti nello stesso luogo.

15.12 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, a cura del Segretario. Tale verbale è sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario, previa approvazione da parte della maggioranza dei presenti nella riunione immediatamente successiva.

15.13 L'incarico di Consigliere non è retribuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

15.14 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

15.15 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione di cui si darà atto nei relativi verbali a condizione che:

- a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'intervento in Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, fermo restando che il Presidente e il Segretario devono essere fisicamente presenti nello stesso luogo.

ART. 16 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VICEPRESIDENTE

16.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri.

16.2 Sono compiti del Presidente:

- rappresentare legalmente la Fondazione;
- convocare, presiedere il Consiglio di Amministrazione, non-

ché vigilare sull'effettiva esecuzione delle sue delibere;
– in caso di urgenza, adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione per tutelare la Fondazione ed il suo patrimonio, sottoponendoli, non appena possibile, alla ratifica dell'Organo amministrativo;
– convocare e presiedere l'Assemblea di Partecipazione.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 17 - SEGRETARIO GENERALE

17.1 Il Segretario Generale della Fondazione, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione, svolgerà le funzioni delegategli con i poteri e le attribuzioni determinate in sede di nomina, provvedendo in particolare al coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività della Fondazione.

17.2 A titolo esemplificativo, su indirizzo del Presidente istruisce gli argomenti che verranno sottoposti all'esame del Consiglio di Amministrazione, ne assicura l'attuazione delle deliberazioni e coadiuva, altresì, con il Presidente ed il Vice Presidente nello svolgimento dei rispettivi compiti.

17.3 Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali che sottoscrive unitamente al Presidente.

17.4 Egli custodisce somme e valori della Fondazione, esegue ogni operazione di cassa e opera sui conti correnti bancari e postali nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente, tenendo aggiornata la contabilità e avvalendosi, ove necessario, di professionisti o di altri soggetti qualificati.

17.5 Il Segretario Generale verifica l'aggiornamento e la tenuta dei libri verbali del Consiglio di Amministrazione e del libro cassa.

17.6 In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, le sue funzioni sono esercitate dal soggetto designato dal Presidente. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

18.1 Ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea di Partecipazione che ne determina anche il compenso.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. È quindi composto, alternativamente da un membro effettivo ed uno supplente o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del Codice civile.

18.2 I membri dell'Organo di Controllo durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio sociale successivo alla loro nomina e sono riconfermabili fino a 3 mandati.

18.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge

e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

18.4 Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 o qualora ritenuto necessario dall'Assemblea di Partecipazione, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

18.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

18.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18.7 Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea di Partecipazione.

18.8 Salvo quanto previsto dal precedente comma 4, nel caso la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art.31 del D.Lgs. 117/2017, e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale o da una società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

18.9 Gli incarichi dell'organo di controllo e del Revisore Legale si intendono retribuiti nel pieno rispetto dell'indipendenza e dell'equo-compenso.

ART. 19 - COMITATO SCIENTIFICO

19.1 Per garantire il migliore perseguimento degli scopi sociali il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato scientifico avente funzioni consultive e di ricerca.

19.2 Il Presidente e i componenti del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne sceglie anche la dimensione numerica.

19.3 I componenti del Comitato scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

19.4 All'atto della nomina del Presidente del Comitato scientifico, il Consiglio di Amministrazione determina le ulteriori competenze che gli sono attribuite.

ART. 20 - ASSISTENTE SPIRITUALE

20.1 L'Assistente Spirituale è un sacerdote nominato dal Vescovo e di intesa con il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti incarichi:

- cura la formazione spirituale dei membri fondatori, dei partecipanti, del personale impiegato e di tutti coloro che partecipano attivamente alla vita e alle attività della Fondazione;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle attività della Fondazione, e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo amministrativo.

ART. 21 - VOLONTARI

21.1 I volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità a favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà.

21.2 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

21.3 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione e ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 - MODIFICHE STATUTARIE, OPERAZIONI STRAORDINARIE, SCIoglimento ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

22.1 Le modifiche al vigente statuto devono essere deliberate dall'Assemblea di Partecipazione straordinaria validamente costituita quando sono presenti di persona o per delega i 3/4 dei membri partecipanti e le delibere sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti.

22.2 È ammessa la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art.42 bis del Codice civile nei modi ivi previsti al precedente art.22.1.

22.3 Nei casi previsti dalla legge e se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera, coerentemente con quanto previsto agli artt. 22.1 e 22.2, l'estinzione della Fondazione.

22.4 L'Assemblea di Partecipazione provvede quindi, in caso di estinzione o scioglimento, alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

22.5 In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, con finalità analoghe, secondo le disposizioni o indicazioni del Fondatore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

22.6 In caso di beni affidati in concessione d'uso alla Fonda-

zione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

ART. 23 - ALBO DEI BENEMERITI

23.1 Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari e ritenuti come tali particolarmente meritevoli.

ART. 24 - NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

24.1 All'atto della costituzione della Fondazione i Fondatori nominano i primi sei componenti del Consiglio di Amministrazione, il settimo membro verrà nominato dall'Assemblea di Partecipazione, e l'Organo di Controllo.

24.2 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice civile e le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti interni, nonché, per la parte già vigente, le norme in materia di Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

24.3 Ogni riferimento a norme di legge effettuato dal presente statuto si intende anche alle eventuali successive modifiche ed integrazioni.

firmato: Nusiner Paolo

firmato: Pallavicini Giancarlo

firmato: Gomarasca Valter

firmato: Comincioli Giacomo

firmato: Tironi Eliana - teste

firmato: Capelli Giulia - teste

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)